

Emergenza coronavirus - Ordinanza n. 22/2020 in data 07 maggio 2020

07/05/2020 • Emergenza

Emergenza coronavirus - Ordinanza n. 22/2020 in data 07 maggio 2020

Si informa che, in data odierna, il Sindaco di Bellagio ha firmato un'Ordinanza che vieta:

1. di compiere attività sportiva o motoria di cui all'art. 1, comma 1°, lettera f) del DPCM in data 26 aprile 2020, in tutto il territorio del Comune di Bellagio al di sopra dei 400 metri di quota s.l.m..

Il divieto NON riguarda:

- i residenti nel Comune di Bellagio;
 - le persone già presenti sul territorio del Comune di Bellagio a partire dall'inizio dello scorso mese di marzo;
 - la rete viaria provinciale;
2. di navigare nelle acque territoriali di Bellagio da parte delle imbarcazioni private di cui all'Ordinanza n. 539 in data 03 maggio 2020 del Presidente di Regione Lombardia.

Tale divieto NON riguarda le imbarcazioni:

- di proprietà dei residenti nel Comune di Bellagio;
 - regolarmente ormeggiate in uno dei porti comunali, a prescindere dalla residenza del proprietario;
3. ai proprietari delle cosiddette "secondo case", ed agli aventi loro titolo, di occupare le abitazioni di loro proprietà/uso site in Comune di Bellagio, eccetto che nella fascia oraria di seguito indicata e per lo svolgimento di attività di manutenzione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene. Prima di raggiungere la seconda casa, l'interessato dovrà comunicare, dettagliatamente, le attività di cui l'immobile necessita per la tutela delle condizioni di sicurezza e sua conservazione e da chi saranno svolte ai seguenti indirizzi e-mail:
 - edilizia@comune.bellagio.co.it;
 - poliziale@comune.bellagio.co.it.

La presenza presso la seconda casa, al fine di compiere le attività predette, potrà avvenire nell'arco temporale compreso tra le ore 08.00 e le ore 18.00 di ogni giorno, dopodiché l'interessato dovrà far rientro alla propria residenza. Le predette attività dovranno essere condotte, sotto l'osservanza dei vigenti Regolamenti Comunali.

L'inottemperanza è sanzionata in base alle norme vigenti, ossia secondo quanto previsto dall'art.4, comma 1° e art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 ed è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 (quattrocento/00) ad € 3.000,00 (tremila/00), qualora il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Impregiudicate le eventuali sanzioni penali.

L'Ordinanza ha validità immediata e sino al giorno 17 maggio 2020 (compreso).

Scarica Municipium

Scarica gratis Municipium sul tuo smartphone
e scopri tutti gli altri servizi!

Copyright © 2013 - 2020 • Municipium Srl • Via Citella, 31 – 37012 Bussolengo (VR) • P.Iva e C.F. 04323700239 • C.S. euro 10.000 i.v.